

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6103 del 24/10/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA SCAM S.P.A., Attività DI FABBRICAZIONE DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, SITA IN STRADA BELLARIA, n. 164 IN COMUNE DI MODENA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6349 del 24/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **SCAM S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, SITA IN STRADA BELLARIA, n. 164 IN COMUNE DI MODENA (RIF. INT. n. 100 / 00174670364)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 166 del 15/12/2015** rilasciata dalla Provincia di Modena, con la quale è stata riesaminata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Scam S.p.A., avente sede legale in Strada Bellaria n. 164 in comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la Determinazione n. 5016 del 14/12/2016, la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 3349 del 02/07/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018 e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 rilasciate da Arpae-SAC di Modena, di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

richiamati inoltre i nulla osta rilasciati con prot. n. 7804 del 03/05/2016, prot. n. 23159 del 24/11/2017, prot. n. 5797 del 21/03/2018 e prot. n. 24267 del 21/11/2018 rilasciati da Arpae-SAC di Modena, relativi a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l’aggiornamento dell’autorizzazione;

vista la documentazione trasmessa dalla Ditta in oggetto il 16/04/2025 (assunta agli atti della scrivente con prot. n. 72690 del 16/04/2025), comprendente:

- una relazione illustrante gli esiti del monitoraggio delle emissioni odorigene condotto nel corso del 2024, sulla base del protocollo di indagine approvato da Arpae-SAC di Modena con nulla osta prot. n. 209447 del 11/12/2023;

- uno studio modellistico di ricaduta delle emissioni odorigene, elaborato sulla base degli esiti del monitoraggio sopra citato;

richiamato il contributo tecnico fornito dal Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali (PTR) di Arpae – APA Centro con prot. n. 138193 del 31/07/2025, nel quale vengono indicate modifiche da apportare alle prescrizioni autorizzative;

richiamato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 formalizzato dallo scrivente Servizio con prot. n. 155981 del 03/09/2025, finalizzato all'aggiornamento d'ufficio dell'AIA mediante:

- A. l'introduzione di un **“valori obiettivo”** di **concentrazione di odore** pari a **2.000 ou_E/m³** per ciascuna delle emissioni in atmosfera E1/1 ed E1/2;
- B. l'introduzione di una nuova prescrizione nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, per regolamentare le modalità di monitoraggio delle emissioni odorigene e di rendicontazione degli esiti delle analisi stesse, in conseguenza dell'introduzione dei “valori obiettivo” di cui sopra;

viste le osservazioni alla comunicazione di avvio di procedimento presentate dalla Ditta in oggetto in data 18/09/2025, assunte agli atti della scrivente con prot. n. 165044 del 18/09/2025, con le quali il gestore dichiara che:

- il “valore obiettivo” di 2.000 ou_E/m³ è stato individuato dal PTR Emissioni industriali di Arpae facendo anche riferimento alle BAT Conclusions di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749 relative agli impianti di produzione di farine animali. Tuttavia si rileva che:
 - il range BAT-Ael di 200-1.000 ou_E/m³ indicato dalle BAT Conclusions citate si riferisce esclusivamente agli stabilimenti di rendering e non trova quindi applicazione diretta al processo produttivo dell'installazione in oggetto, nella quale comunque non viene svolta produzione di farine animali;
 - allo stato attuale, non esistono valori limite o valori obiettivo normativamente vincolanti per le emissioni odorigene relativi alla produzione di fertilizzanti, in quanto né il D.Lgs. 152/06, né il Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023 contemplano valori emissivi, ma indicano esclusivamente criteri di accettabilità delle concentrazioni di odore ai recettori.
 Si ritiene pertanto che il “valore obiettivo” di 2.000 ou_E/m³ individuato per le emissioni convogliate in questione non trovi adeguato fondamento normativo;
- lo studio modellistico di ricaduta presentato dall'Azienda comprende uno scenario elaborato con la metodologia del “reverse modeling”, finalizzato a determinare la concentrazione massima ammissibile alle emissioni E1/1 ed E1/2 che consenta di garantire, in ogni condizione, il rispetto dei valori di accettabilità presso tutti i recettori. L'analisi ha evidenziato che un valore di 3.000 ou_E/m³ rappresenta la soglia più restrittiva che consente di rispettare presso tutti i recettori i valori di accettabilità di 1, 2 o 3 ou_E/m³ al 98° percentile individuati dal Decreto Direttoriale MASE n.309/2023 e dalle Linee Guida Arpae 35/DT.

Considerato che la norma prevede l'applicazione di valori di accettabilità in funzione sia dell'ambito urbanistico (MASE), sia della distanza dalla sorgente (Arpae), si ritiene corretto che l'eventuale “valore obiettivo” venga definito in coerenza con tali criteri e non considerando esclusivamente una soglia di 1 ou_E/m³, che le Linee guida indicano come riferimento di percezione olfattiva, ma non come unico valore prescrittivo di accettabilità da rispettare presso tutti i recettori;

- il PTR Emissioni industriali ha affermato che la presenza di acidi grassi e aldeidi a concentrazioni superiori alla soglia olfattiva conferma la sussistenza della problematica di disturbo odorigeno riconducibile all'installazione in oggetto emersa da una serie di segnalazioni da parte di residenti. L'Azienda ritiene tuttavia che tale affermazione non trovi fondamento normativo, né scientifico, in quanto le soglie olfattive dei singoli composti non costituiscono valori di riferimento cogenti e,

in miscele complesse, non sono direttamente correlate al disturbo percepito, anche per i noti fenomeni di mascheramento e interazione.

In conclusione, il gestore propone di applicare alle emissioni in atmosfera E1/1 ed E1/2 un “valore obiettivo” di **3.000 ou_E/m³** (invece di 2.000 ou_E/m³).

Inoltre, a valle di quanto già esposto e concordato in occasione della seduta del 26/08/2025 del tavolo tecnico di confronto avviato con Arpae e Comune di Modena, l’Azienda chiede una **deroga** al valore limite di concentrazione massima di **“ammoniaca”** per l’emissione in atmosfera **E1/1** fino a **100 mg/Nm³**, limitata al periodo di prove di abbattimento delle emissioni odorigene, allo scopo di avere un sufficiente margine di manovra per intervenire sul pH della soluzione di lavaggio dello scrubber;

vista l’ulteriore nota trasmessa dalla Ditta in data 23/10/2025 e assunta agli atti della scrivente con prot. n. 188038 del 23/10/2025, con la quale, in aggiunta a quanto già dichiarato in precedenza, il gestore sottolinea che il valore di accettabilità stabilito dal Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023 risulta astrattamente superato nel modello di ricaduta fornito solo nello “scenario massimo” (caratterizzato dal valore massimo di concentrazione di odore misurato e dalla portata massima autorizzata), che è puramente teorico e non si è mai verificato, mentre lo scenario reale si basa sui dati rilevati nelle condizioni peggiori possibili (valori di concentrazione odorigena massimi tra quelli riscontrati durante l’intero periodo di monitoraggio e portate reali).

In considerazione del fatto che il citato Decreto Direttoriale:

- indica che *“per la scelta dei valori di concentrazione da inserire nel modello di simulazione dell’impatto olfattivo, nel caso di stabilimenti esistenti si farà riferimento a valori misurati”*,
- anche per stabilimenti nuovi, non prevede l’impiego di uno scenario massimo (inteso come massima portata autorizzata), ma l’utilizzo del più elevato livello di concentrazione prodotto nelle diverse condizioni di funzionamento, basandosi su impianti simili o bibliografia tecnico-scientifica,

l’Azienda ritiene che per l’installazione in oggetto siano già rispettati i valori di accettabilità stabiliti dagli indirizzi ministeriali;

esaminate le osservazioni presentate dalla Ditta e sentito per le vie brevi il Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali di Arpae, si ritiene di **confermare le modifiche all’AIA** di cui ai punti A e B della comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 155981 del 03/09/2025, in quanto:

- il “valore obiettivo” di 2.000 ou_E/m³ non è stato individuato applicando le BAT Conclusions relative al settore della produzione di farine animali, che sono state citate per semplice affinità, in considerazione del fatto che le farine animali vengono utilizzate come materie prime presso l’installazione in oggetto, nonché per evidenziare la potenziale criticità in termini odorigeni del loro uso nel ciclo produttivo;
- sia alla scrivente Agenzia che al Comune di Modena sono pervenute numerose segnalazioni di disturbo odorigeno che sono state verificate riconducibili all’Azienda in oggetto. Per questo motivo si ritiene necessario adottare azioni per la gestione della problematica, che in questa prima fase consistono nel fissare un “valore obiettivo” di concentrazione di odore per le emissioni in atmosfera E1/1 ed E1/2, nonché nel prescrivere un monitoraggio periodico della concentrazione di odore e dei Composti Organici Volatili, con presentazione di una relazione finale dei relativi esiti, che verranno successivamente valutati da Arpae.

L’individuazione di un “valore obiettivo” più restrittivo rispetto a quello proposto dal gestore è propedeutica a verificare la possibilità di un’azione di riduzione delle emissioni odorigene che garantisca livelli ai recettori anche più tutelanti rispetto a quelli previsti dalla normativa ad oggi vigente;

- il valore di 2.000 ou_E/m³ proposto non costituisce né “valore limite”, né “valore prescrittivo”, ma viene fissato come obiettivo a cui l’Azienda deve tendere, in modo da limitare il proprio contributo all’immissione in atmosfera di sostanze odorigene. Un eventuale superamento di tale valore non dà comunque luogo a sanzioni né penali né amministrative, ma comporta esclusivamente l’attivazione del gestore nell’individuare le possibili cause e le potenziali azioni di miglioramento;
- la nuova prescrizione relativa al monitoraggio delle emissioni odorigene che viene inserita in AIA, già riportata nella comunicazione di avvio di procedimento sopra citata (punto B), prevede che il gestore relazioni sugli esiti degli autocontrolli al termine del primo anno di monitoraggio e che *“come previsto dal Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis del D.Lgs. 152/06, ‘l’autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza’ sarà aggiornata con eventuali ulteriori prescrizioni, relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all’inserimento di un valore prescrittivo di emissione odorigena e/o all’eventuale realizzazione di piani di adeguamento.* Al termine del primo anno di monitoraggio saranno dunque rivalutati i “valori obiettivo” che vengono oggi fissati per le due emissioni, con la possibilità di rivederli in base alle informazioni che verranno raccolte, prima dell’eventuale conversione in “valori prescrittivi”;

ritenendo possibile accogliere la richiesta del gestore di avere una **deroga fino a 100 mg/Nm³** per il valore limite di concentrazione massima di “ammoniaca” fissato per il punto di emissione in atmosfera **E1/1**, limitatamente al periodo di esecuzione di prove di regolazione del pH della soluzione di lavaggio dello scrubber, finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene associate alla medesima emissione.

Si ritiene dunque di concedere tale deroga **per 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento**;

ritenendo dunque di procedere col presente provvedimento all’**aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale** come già indicato ai punti A e B della comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 155981 del 03/09/2025;

ritenendo opportuno cogliere l’occasione del presente provvedimento per aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell’Allegato I all’AIA, in base alle previsioni dell’istruzione operativa Arpae I85006/ER “Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 166 del 15/12/2015 e ss.mm.** alla Ditta Scam S.p.A., avente sede legale in Strada Bellaria n. 164 in comune di Modena, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

1. FERTILIZZANTI ORGANO-MINERALI (Unità Produttiva n. 1 – Reparti CF1-CF2-CF3-CF4)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1/1 – essiccamento (+raffreddamento *) ** + cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E1/2 – raffreddamento e insaccamento *	PUNTO DI EMISSIONE E1/2 – insaccamento (con impianto di produzione fermo)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	55.000	20.000	70.000
Altezza minima (m)	24	24	24
Durata (h/gg)	24	24	8
Concimi organo-minerali (polveri) (mg/Nm ³)	20	20	20
Ammoniaca e suoi sali (come NH ₃) (mg/Nm ³)	60 §	150	---
Concentrazione di odore (ou _E /m ³)	2.000 ***	2.000 ***	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto + abbattitore ad umido (colonna riempita)	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	<i>semestrale (portata, polveri, NH₃) bimestrale (4 all'anno) per odori</i>	<i>semestrale (portata, polveri, NH₃) bimestrale (4 all'anno) per odori</i>	<i>annuale (portata, polveri)</i>

* all'emissione E1/1 può essere convogliata l'aria in uscita dal raffreddatore, in quota parte o in toto, a seconda delle condizioni produttive; nel caso in cui tutta l'aria di raffreddamento sia convogliata ad E1/1, l'emissione E1/2 risulterà temporaneamente sospesa.

** provvisto di by-pass di emergenza.

*** il valore specificato è da intendersi come "valore obiettivo". In caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.23**.

§ per questo valore limite, si concede **deroga fino a 100 mg/Nm³ per 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1/3 – antimpaccamento e granulazione	PUNTO DI EMISSIONE E1/4 – vagliatura	PUNTO DI EMISSIONE COG- 01 – camino by-pass cogeneratore
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	8.000	6.000	2.817
Altezza minima (m)	24	24	24
Durata (h/gg)	24	24	emergenza *
Concimi organo-minerali (polveri) (mg/Nm ³)	20	20	20
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	250
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	---	---	300
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Catalizzatore ossidativo
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---

* camino attivato solo durante le operazioni di avviamento del cogeneratore o in casi di emergenza. In via ordinaria questa emissione non è attiva.

2. FERTILIZZANTI FOGLIARI LIQUIDI E FITOSANITARI LIQUIDI (A BASE ACQUA) (Unità Produttiva n. 6 – Reparti D1-D2)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E6/1 – formulazione	PUNTO DI EMISSIONE E6/3 – confezionamento
Messa a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	1.500	7.000
Altezza minima (m)	8	8
Durata (h/gg)	14	14
Materiale particellare (mg/Nm ³)	0,3	1
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto + filtro a pannelli	Filtro a pannelli
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

3. FITOSANITARI LIQUIDI (Unità Produttiva n. 5 – Reparti C1-C2)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E5/2 - formulazione	PUNTO DI EMISSIONE E5/3 – confezionamento	PUNTO DI EMISSIONE E5/4 – confezionamento
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	6.000	15.000	6.000
Altezza minima (m)	10	6	6
Durata (h/gg)	14	14	14
Materiale particellare (mg/Nm ³)	0,1	0,1	0,1
Composti Organici Volatili (mg/Nm ³)	50 di cui isoforone 20	50 di cui isoforone 20	50 di cui isoforone 20
Ammoniaca e suoi sali (come NH ₃) (mg/Nm ³)	---	---	40
Impianto di depurazione	Abbattitore ad umido (a pannelli con soda) + adsorbitore a carboni attivi	Filtro a pannelli	Filtro a pannelli
Frequenza autocontrolli	trimestrale (portata, polveri, COV)	trimestrale (portata, polveri, COV)	trimestrale (portata, polveri, COV, NH ₃)

4. FITOSANITARI IN POLVERE (Unità Prod. n. 3 – Reparti A1-A3; Unità Prod. n. 4 – Reparti B1-B2)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E3/1 – formulazione e confezionamento polveri colorate	PUNTO DI EMISSIONE E4/1 – formulazione e confezionamento polveri bianche e micronizzate
Messa a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	18.000	23.000
Altezza minima (m)	16	16
Durata (h/gg)	14	14
Materiale particellare (mg/Nm ³)	0,3	0,3
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto + filtro a tessuto di sicurezza	Filtro a tessuto + filtro a tessuto di sicurezza
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

5. FITOSANITARI IN MICROGRANULI E TERMOSENSIBILI (Unità Produttiva n. 8 – Reparto F2; Unità Produttiva n. 9 – Reparto F1)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E8/1 – formulazione e confezionamento Fitosanitari in microgranuli	PUNTO DI EMISSIONE E9/1 – formulazione e confezionamento Fitosanitari termosensibili
Messa a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	4.000	4.000
Altezza minima (m)	6	8
Durata (h/gg)	8	14
Materiale particellare (mg/Nm ³)	0,6	0,6
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto + filtro a pannelli	Filtro a tessuto + filtro a pannelli
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

6. FERTILIZZANTI FOGLIARI (Unità Produttiva n. 7 – Reparto F3)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E7/1 – formulazione e confezionamento
Messa a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	13.500
Altezza minima (m)	6,5
Durata (h/gg)	14
Materiale particellare (mg/Nm ³)	15
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)

7. LABORATORIO

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1lab – cappa di laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E2lab – cappa di laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E3lab – cappa di laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E4lab – cappa di laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E5lab – cappa di laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E6lab – aria ambiente locale laboratorio
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	1.300	1.300	1.700	1.700	250	---
Altezza minima (m)	8	8	8	8	8	---
Durata (h/gg)	4	4	11	11	2	---
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---	---

8. LOCALE MANUTENZIONI E ALTRE EMISSIONI

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE Eoff – officina saldatura	PUNTO DI EMISSIONE CT6 – impianto termico “bagno maria”
Messa a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	8.000	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	8	4,2
Durata (h/gg)	6	24 **
Materiale particellare (mg/Nm ³)	10 *	5 *** ****
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	350 ***
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	35 *** ****
Impianto di depurazione	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---

* fumi di saldatura.

** per un numero indicativo di giorni pari a 70-90 giorni/anno.

*** limiti di concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%.

**** valore da ritenersi automaticamente rispettato in caso di alimentazione del bruciatore con gas metano.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	• UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O₂)</i>	• UNI EN 14789:2017 (*); • ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	• UNI EN 13284-1:2017 (*) • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) • ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
<i>Ammoniaca</i>	• US EPA CTM-027; • UNI EN ISO 21877:2020 (*) • UNICHIM 632:1984
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	• UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	• UNI EN 14791:2017 (*); • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1)
<i>Monossido di carbonio</i>	• UNI EN 15058:2017 (*); • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Concentrazione di odore	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare **la data di messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per

cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D. Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli (**compresi i filtri di sicurezza**) devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Le registrazioni devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno cinque anni.
9. Il sistema di abbattimento a servizio dell'emissione **E1/1** (filtro a tessuto + abbattitore ad umido) deve essere provvisto di **dispositivo di registrazione computerizzato, collegato ad un sistema di allarme**, dei seguenti parametri di funzionamento:
 - pressione differenziale del filtro a maniche;
 - temperatura in ingresso al filtro a maniche;
 - pH del liquido di lavaggio della torre ad umido;
 - portata di ricircolo del liquido di lavaggio della torre ad umido;
 - portata del blow-down della torre ad umido;
 - temperatura della corrente gassosa in ingresso e in uscita dalla torre ad umido;
 - pressione differenziale della torre ad umido.

I dati relativi ad un mese di registrazioni devono essere raccolti su supporto informatico e conservati a disposizione di Arpae di Modena, cui Scam S.p.A. dovrà fornire, nel caso in cui i dati non siano interpretabili dai comuni programmi informatici, apposito software di lettura.

I valori registrati, insieme a quelli istantanei, devono essere resi immediatamente disponibili in caso di verifica di Arpae di Modena.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo di tempo di almeno 5 anni.
10. Le emissioni **E3/1 ed E4/1** devono essere provviste di **rilevatore automatico di polverosità** (triboelettrico e/o opacimetro) collegato ad un sistema di allarme.
11. L'abbattitore ad umido a servizio dell'emissione **E5/2** deve essere provvisto di:
 - misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio;
 - misuratore in continuo del valore di pH del liquido di lavaggio, dotato di reintegro automatico e sistema di allarme.

12. Per quanto riguarda l'impianto di adsorbimento a carboni attivi a servizio dell'emissione **E5/2**, il gestore è tenuto a sostituire il carbone attivo **almeno una volta all'anno** e comunque **all'esaurimento della sua capacità residua di adsorbimento**, da attestare mediante certificazione analitica trimestrale.
13. In riferimento al punto di emissione **Eoff**, il gestore deve tenere costantemente aggiornato il "Registro dei consumi delle materie prime" utilizzate, **referite all'insieme delle attività di saldatura effettuate nello stabilimento**. Tale registro deve essere dotato di pagine numerate e in allegato ad esso devono essere conservate le copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle materie prime stesse.
 Rimane **precluso l'utilizzo delle sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione** a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; inoltre **non è consentita l'emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTIE ANOMALIE

14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti **tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati** deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
15. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:
 - il tipo di azione intrapresa;
 - l'attività collegata;
 - data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena almeno per cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

16. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA**, firmate dal gestore o al responsabile dell'installazione e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.
17. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
18. **I portoni di accesso ai locali utilizzati per lo stoccaggio delle materie prime relative alla produzione di Fertilizzanti Organo-Minerali e dei prodotti finiti in cumuli (identificati rispettivamente con le sigle CF1 e CF4) devono essere mantenuti sempre chiusi**, eventualmente con porte flessibili in materiale plastico o gomma.
 19. La raccolta del materiale particellare trattenuto dai filtri a maniche e raccolto all'interno di sacchi o contenitori metallici **non deve generare emissioni diffuse**. Pertanto, il gestore deve mantenere opportunamente chiuso il tratto di raccordo tra valvola stellare/otturatore flessibile (che effettuano lo scarico) e i sacchi/contenitori di raccolta finale delle polveri.
 20. Nel caso in cui la Ditta intendesse procedere alla produzione, anche a livello sperimentale, di prodotti Fertilizzanti introducendo nel ciclo produttivo nuove tipologie di "concime organico" o di "ammendante" (come definite dal D.Lgs. 217/06 e ss.mm.) rispetto a quelle già in uso al momento del rilascio della presente autorizzazione, il gestore dovrà inviare ad Arpae di Modena e Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL relativa **comunicazione preventiva**; tale comunicazione dovrà fornire **indicazioni specifiche riguardo la denominazione, le caratteristiche e l'origine delle materie prime** in questione, con il dettaglio di cui al D.Lgs. 217/06 e ss.mm..

Nel caso in cui emergessero criticità, Arpae di Modena, di concerto con Azienda USL, **si riserva di chiedere all'Azienda di dichiarare quale sia il fornitore della materia in oggetto e di prescrivere particolari cautele relativamente al contenimento degli odori.**

21. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
22. La **centralina meteorologica** presente presso l'installazione dovrà essere mantenuta sempre in funzione e prevedere la misura e registrazione dei dati come specificato nella documentazione tecnica fornita dalla Ditta il 30/10/2015 (integrazioni alla domanda di riesame ai fini del rinnovo dell'AIA). Eventuali **interruzioni del funzionamento della centralina stessa dovranno essere registrate con specifica annotazione**, sul Registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera o mediante altro sistema cartaceo/informatico, da mantenere a disposizione almeno per cinque anni.

23. La verifica del rispetto dei "**valore obiettivo**" di emissione delle sostanze odorigene fissati per le emissioni in atmosfera **E1/1** ed **E1/2** deve essere effettuata **per 12 mesi a partire dal rilascio del presente provvedimento**, concentrando le analisi nei mesi di attività dell'impianto di produzione di fertilizzanti (indicativamente da settembre ad aprile), ripetendole con cadenza bimestrale (4 analisi/anno) contestualmente ai monitoraggi periodici prescritti per gli altri inquinanti.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore, calcolato secondo le indicazioni riportate negli allegati al Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023, ovvero Portata volumetrica espressa in Nm³/h e in m³/s a 20 °C su base umida.

Il valore fissato al precedente punto D2.4.1 deve essere inteso come "**valore obiettivo**" e non come valore limite di emissione.

In caso di eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni dal campionamento, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

Contestualmente alle misure della concentrazione di odore, il gestore è tenuto ad eseguire anche **analisi di caratterizzazione chimica**, con determinazione dei singoli composti organici volatili (UNI CEN/TS 13649) in corrispondenza delle medesime emissioni E1/1 ed E1/2; il rapporto di prova dovrà comprendere anche i composti ricercati con indicazione del limite di rilevabilità (inferiore a LR). Per ognuno di questi controlli, dovrà essere specificato il prodotto formulato al momento del campionamento e il relativo quantitativo di farina animale previsto nella ricetta.

I referti analitici dei primi quattro controlli della concentrazione di odore e di caratterizzazione chimica devono essere trasmessi ad Arpae, **entro 60 giorni dalla data del quarto campionamento**, con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi.

Qualora dovessero emergere evidenti criticità, il gestore dovrà comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

In ogni caso, come previsto dal Decreto Direttoriale MASE n. 309/2023 di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/06, *“l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza”* sarà aggiornata con eventuali ulteriori prescrizioni, relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'inserimento di un valore prescrittivo di emissione odorigena e/o all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 166 del 15/12/2015 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 166 del 15/12/2015 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Scam S.p.A. e al Comune di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modena;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.